

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA



www.comunemonigadelgarda.bs.it

Nr 45/08 Registro Ordinanze.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE TEMPORANEO SUL TERRITORIO COMUNALE (CANTIERI EDILI, ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO, INTRATTENIMENTI MUSICALI ED ALTRE ATTIVITA' CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MACCHINARI ED IMPIANTI RUMOROSI).

IL SINDACO

Considerato l'effettivo disagio che l'utilizzo di determinate attrezzature rumorose possano determinare alla popolazione, soprattutto nel periodo estivo, si rende quindi necessario ottimizzare gli orari del divieto anche tenendo conto delle esigenze di determinate attività lavorative;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare le attività rumorose di carattere temporaneo;

Ritenuto che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;

Visto il piano di zonizzazione acustica (P.Z.A.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr.47 del 30.10.1991;

Visto il comma 4° dell'art.1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 che prevede che le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumore previsti dal D.P.C.M. stesso;

Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante: "legge quadro sull'inquinamento acustico" che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica, il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto il titolo II "Igiene del territorio" del Regolamento Locale d'Igiene Tipo, approvato con D.G.R. n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985, con il quale vengono individuati all'art. 2.8.8 – Tab. 1 i limiti massimi di rumore (per tipo di rumore continuo, sporadico ed impulsivo) consentiti per il periodo diurno e notturno;

Visto il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494 recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 215 "Regolamento delle norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

Visto l'art. 12 della Legge Regionale del 26 ottobre 1981, n. 64;

Considerata la natura essenzialmente turistica dell'intero territorio comunale;

Visto l'art. 54 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comunemonigadelgarda.bs.it

Dato che l'uso delle seguenti attrezzature e macchine di cantiere (come disciplinate nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 del predetto Decreto Legislativo nr.494/96):

- taglia asfalto a disco
- sega a disco
- martello demolitore o picconatore
- compressore
- trapano
- perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico)
- scarificatore
- motosega
- tosaerba – decespugliatore
- autobetoniera
- betoniera
- rullo compressore
- escavatore
- pala meccanica
- pala meccanica (cosiddetta merlo)

prevede il superamento dei livelli massimi di rumore consentiti nel P.Z.A. del territorio comunale approvato con la sopra richiamata delibera di consiglio comunale;

ORDINA

Per l'anno 2008 dal 2 Luglio al 15 Settembre e per gli anni successivi dal 15 Giugno al 15 Settembre, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.30, è fatto divieto di utilizzo sull'intero territorio comunale delle attrezzature di cui sopra ad eccezione del tosaerba, che può essere utilizzato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

Sabato e domenica divieto assoluto dalle ore 00.00 alle ore 24.00, di utilizzo delle attrezzature di cui sopra, ad eccezione del tosaerba che potrà essere utilizzato negli orari sopraindicati.

1. Vengono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici;
2. Vengono altresì escluse dall'applicazione della presente ordinanza, le manifestazioni di carattere pubblico e private, preventivamente autorizzate da questa Amministrazione Comunale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) e dall'art. 659 del codice Penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), per la violazione della presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comunemonigadelgarda.bs.it

del pagamento di una somma di Euro 150,00, che verrà comminata dalla Polizia Locale dell'unione Comuni della Valtenesi o dalle altre Forze di Polizia.

Avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia (legge 6 Dicembre 1971 nr.1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 nr.1199).

La presente Ordinanza, composta da nr.03 fogli è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Moniga d/G e resterà in vigore, per i periodi sopra fissati, sull'intero territorio comunale salvo deroghe o modifiche che Codesta Amministrazione dovesse ritenere opportune per sopravvenute necessità.

Dalla Residenza Municipale, addì 01/07/2008

IL SINDACO
(LAVO Lorella)